

**DIRITTO DELLA PERSONA - Risarcimento danni per nascita indesiderata**  
**Corte di Cassazione, Sez. III Civ., Ordinanza 29 gennaio 2018 n. 2070**

La vicenda vede protagonista una donna che ha citato in giudizio il proprio ginecologo e l'Azienda Ospedaliera presso cui lo stesso operava, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per la non corretta esecuzione dell'intervento di interruzione volontaria di gravidanza cui si era sottoposta: infatti, la gravidanza era proseguita in quanto si trattava di una gestazione gemellare rispetto alla quale un solo feto era stato eliminato e, superato il termine previsto dall'art. 4 L. 194/1978, la donna non aveva più potuto sottoporsi ad un secondo intervento di interruzione di gravidanza.

La Corte di Cassazione, nel confermare il risarcimento del danno stabilito dai giudici di merito genovesi, ha ribadito l'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale nei casi in cui l'erronea esecuzione dell'intervento di interruzione di gravidanza determini una nascita indesiderata, deve essere riconosciuto non solo il danno alla salute della madre ma anche quello patito da entrambi i genitori per la lesione della libertà di autodeterminazione.